

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICHE DI**

**CARDIOLOGIA - EMODINAMICA**

tra

**L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis Iglesiente**, di seguito denominata ASL 7 con sede legale in Carbonia Via Dalmazia n. 83, codice fiscale e partita IVA 03990310926 , nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Giuliana Campus, in qualità di Legale Rappresentante,

e

**L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano**, di seguito denominata ASL 6, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, n. 9, codice fiscale / partita IVA n. 03990320925 , nella persona del Direttore Generale Dott. Giorgio Carboni, in qualità di Legale Rappresentante

**Premesso che**

la ASL 7, nelle more dell'espletamento delle procedure pubbliche di coperture dei posti vacanti, per assicurare i livelli essenziali di assistenza necessita di ricorrere all'attività consulenza di dirigenti medici specialisti dipendenti di altre Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nell'articolo 117 del ccnl dell'Area Sanità 2016-2018 (ex art. 58 ccnl Dirigenza medica del 08.06.2000);

che l'ASL 6 è disponibile alla stipula di apposita Convenzione al fine di garantire la continuità del servizio di Cardiologia – Emodinamica

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1 - Oggetto della convenzione**

Le premesse formano parte integrante del presente atto.-----

Oggetto della presente convenzione è rappresentato dall'attività professionale di cardiologia-emodinamica da erogare nella misura di **24 ore a settimana** a cura dei Dirigenti Medici della ASL 6 che abbiano manifestato la propria disponibilità a collaborare al raggiungimento dell'obiettivo strategico di interesse regionale consistente nel garantire la continuità dei servizi di assistenza ospedaliera delle aree periferiche con le premialità aggiuntive previste dall'art 5 dell' *Accordo in materia di attribuzione delle risorse aggiuntive regionali per il personale del Servizio Sanitario della Regione Sardegna- Triennio 2021-2023 – Dirigenza medica* stipulato tra Regione e OO.SS. in data 9/12/2021, e tenuto conto dell'Accordo Integrativo della ASL 7 stipulato con le OO.SS. in data 29 settembre 2022 che individua come specifica progettualità quella della copertura dei turni notturni e delle assenze non programmate.

#### **Art. 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni**

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici, a tal fine individuati, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 117 del CCNL dell'Area Sanità 2016-2018, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività dovuti nella Azienda di appartenenza e saranno dirette a realizzare le specifica progettualità di cui all'art. 5 dell' *Accordo in materia di attribuzione delle risorse aggiuntive regionali per il personale del Servizio Sanitario della Regione Sardegna- Triennio 2021-2023 – Dirigenza medica* al fine di garantire la continuità ed adeguatezza del Servizio .

Il personale interessato dovrà, altresì, attestare per iscritto e sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la

normativa vigente, con particolare riferimento alla previsione della legge 30.10.2014, n. 161 in materia di orario di lavoro.-----

### **Art. 3 – Tariffe, rendicontazione, fatturazione e pagamento**

Per le suddette prestazioni la ASL 7 corrisponderà alla ASL 6 € 60,00/ora lorde più IRAP per ciascun dirigente medico oltre il rimborso chilometrico nella misura prevista dall'attuale normativa per i dipendenti pubblici. Al compenso ordinariamente previsto si aggiungono le Risorse Aggiuntive Regionali a titolo di premialità onnicomprensiva forfettaria lorda da liquidarsi a seguito di rendicontazione e validazione di cui all'art. 5 dell'*Accordo in materia di attribuzione delle risorse aggiuntive regionali per il personale del Servizio Sanitario della Regione Sardegna- Triennio 2021-2023 – Dirigenza medica* .

Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore a titolo di prestazione aggiuntiva verrà corrisposto alla ASL 6 per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito la consulenza. -----

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata mensilmente dagli specialisti consulenti mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito rendiconto validato dal Direttore della U.O. di Cardiologia Emodinamica della ASL 7 e dall'OIV aziendale.

Entro 10 giorni dal ricevimento di detto rendiconto il competente Servizio dell'Azienda di appartenenza del consulente provvederà ad emettere fattura in formato elettronico a carico della ASL 7.-----

La ASL 7 si impegna ad effettuare il pagamento della fattura entro il sessantesimo giorno dal ricevimento con accredito sul conto corrente allo scopo indicato.-----

**Art. 4 – Oneri assicurativi**

Per le attività inerenti alla presente convenzione sono a carico della ASL 7 gli oneri assicurativi inerenti la responsabilità civile in conto terzi, nonché quelli per infortunio occorso durante la prestazione lavorativa, l'infortunio in itinere i danni kasko al mezzo di proprietà eventualmente utilizzato per gli spostamenti da e per il Presidi Ospedalieri della ASL 7 .

**Art. 5 – Durata della convenzione**

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione con termine finale al 31/12/2023. Eventuali proroghe, da disporre in accordo tra le parti, saranno oggetto di specifici accordi adottati dai competenti organi delle due Aziende. -----

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 15 giorni notificato per posta elettronica certificata. In caso di recesso è dovuto il corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, restando escluso il diritto a conseguire ogni altro compenso. -----

**Art. 6 – Tutela della Privacy**

Il trattamento dei dati personali da parte dei dirigenti medici consulenti avverrà nei limiti e nel pieno rispetto di quanto stabilito dal GDPR 679/2016.

**Art. 7 – Foro Competente**

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente sarà quello di Cagliari.-----

**Art. 8 – Disposizioni finali**

Il presente atto, composto da n. 5 pagine e n. 8 articoli, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del

D.P.R. 26/04/1986 n. 131. Le spese per l'imposta di bollo della presente

convenzione saranno per intero a carico della ASL Sulcis senza diritto di

rivalsa. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la chiede.

La sottoscrizione del documento è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15,

comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012

convertito in legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma

delle clausole in esso contenute.-----

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale ASL 7 Sulcis Iglesiente Dott.ssa Giuliana Campus

Il Direttore Generale ASL 6 Medio Campidano Dott. Giorgio Carboni